



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
Cause riunite C-245/19 e C-246/19, 6 ottobre 2020, ECLI:EU:C:2020:795	État luxembourgeois contro B e État luxembourgeois contro B e a.	Grande Sezione	Rinvio pregiudiziale	LU	ultima istanza	J. Kokott, 2 luglio 2020	—	Tutela giurisdizionale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Proporzionalità – Carattere "prevedibilmente pertinente" delle informazioni su cui verte l'ingiunzione di comunicazione	Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Elusione ed evasione fiscale – Ingiunzione di comunicare informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, che agisce a seguito di una richiesta di scambio di informazioni dell'autorità competente di un altro Stato membro – Persona detentrica delle informazioni di cui l'autorità competente del primo Stato membro ingiunge la comunicazione – Obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell'Unione – Lotta all'evasione e all'elusione fiscali internazionali – Elementi personali, temporali e materiali da prendere in considerazione
Classificazione									
Diritto primario - Principi									
Questione pregiudiziale									
<p>Se gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta medesima, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale di uno Stato membro la quale, nel quadro del regime procedurale in materia di scambio di informazioni su richiesta, segnatamente istituito in attuazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE 1, escluda qualsiasi possibilità d'impugnazione, in particolare giurisdizionale, da parte del terzo detentore delle informazioni avverso una decisione con cui l'autorità competente dello Stato membro medesimo lo obblighi a fornirgli informazioni al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente da un altro Stato membro. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2011/16, eventualmente alla luce del carattere evolutivo dell'interpretazione dell'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, debbano essere interpretati nel senso che una richiesta di scambio, congiuntamente a una decisione di ingiunzione dell'autorità competente dello Stato membro interpellato che vi dia seguito, soddisfino il criterio dell'assenza manifesta di qualsiasi prevedibile pertinenza allorché lo Stato membro richiedente precisi l'identità del contribuente coinvolto, il periodo interessato dall'indagine nello Stato membro richiedente e l'identità del detentore delle informazioni indicate, richiedendo informazioni riguardanti contratti, nonché le fatturazioni e i pagamenti correlati, non specificati ma definiti da criteri attinenti, in primo luogo, al fatto che i contratti in questione sarebbero stati stipulati dal detentore delle informazioni identificato, in secondo luogo, alla loro applicabilità durante gli esercizi fiscali oggetto dell'indagine delle autorità dello Stato richiedente e, in terzo luogo, al loro legame con il contribuente coinvolto identificato.</p>									
Dispositivo									
<p>L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8, nonché con l'articolo 52, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso: che esso osta a che la normativa di uno Stato membro, che attua la procedura di scambio di informazioni su richiesta, istituita dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, escluda che una decisione con la quale l'autorità competente di tale Stato membro obbliga una persona che detiene talune informazioni a fornirle dette informazioni, al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente dall'autorità competente di un altro Stato membro, possa essere oggetto di un ricorso proposto da una siffatta persona, e che esso non osta a che una tale normativa escluda che una simile decisione possa essere oggetto di ricorsi proposti dal contribuente a carico del quale si svolge, in tale altro Stato membro, l'indagine da cui trae origine detta richiesta, nonché da terzi interessati dalle informazioni in questione. L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2011/16, come modificata dalla direttiva 2014/107, devono essere interpretati nel senso che una decisione con la quale l'autorità competente di uno Stato membro obbliga un detentore di informazioni a fornirle tali informazioni, al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente dall'autorità competente di un altro Stato membro, dev'essere considerata, unitamente a tale richiesta, come vertente su informazioni che non appaiono manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, qualora essa precisi l'identità del detentore delle informazioni di cui trattasi, quella del contribuente oggetto dell'indagine da cui è scaturita la richiesta di scambio di informazioni e il periodo cui l'indagine stessa si riferisce, e qualora essa verta su contratti, fatturazioni e pagamenti che, pur non essendo individuati con precisione, sono definiti mediante criteri attinenti, in primo luogo, al fatto che essi sono stati rispettivamente stipulati o effettuati dal detentore, in secondo luogo, alla circostanza che essi sono intervenuti nel periodo cui si riferisce l'indagine stessa e, in terzo luogo, al loro legame con il contribuente coinvolto.</p>									
Nota redazionale									
<p>La sentenza origina da due richieste di scambio di informazioni formulate dall'amministrazione tributaria spagnola nell'ambito di un'indagine riguardante una contribuente residente in Spagna, in seguito alla quale il direttore dell'amministrazione delle imposte dirette del Lussemburgo richiedeva ad alcuni soggetti (banche e società) di comunicare informazioni su conti bancari e attività finanziarie riconducibili alla contribuente, nonché informazioni su varie operazioni giuridiche, bancarie, finanziarie o economiche che potevano essere state realizzate dalla contribuente o da terzi che agivano per suo conto o nel suo interesse. Secondo la normativa lussemburghese relativa allo scambio di informazioni su richiesta in materia fiscale, siffatte richieste non potevano essere oggetto di ricorso. I soggetti destinatari della richiesta di informazioni hanno tuttavia impugnato i provvedimenti di richiesta innanzi al Tribunale amministrativo del Lussemburgo, il quale, disapplicando la normativa lussemburghese ritenuta non conforme all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ha parzialmente annullato le decisioni di ingiunzione in quanto alcune delle informazioni richieste sono state qualificate come non prevedibilmente pertinenti. Lo Stato lussemburghese ha impugnato tali sentenze dinanzi alla Corte amministrativa, che ha rinviato la questione alla CGUE, chiedendo se l'articolo 47 della Carta osti ad una normativa nazionale che priva una persona detentrica di informazioni, un contribuente oggetto di un'indagine tributaria e terzi interessati da tali informazioni della possibilità di proporre un ricorso diretto avverso una decisione di richiesta di informazioni. Inoltre, il giudice del rinvio si interroga sulla portata della possibilità offerta dalla direttiva 2011/16 agli Stati membri di scambiare informazioni a condizione che esse siano «verosimilmente pertinenti» per l'amministrazione e per l'applicazione della normativa tributaria nazionale.</p> <p>La Grande Sezione della CGUE, sulla base dell'articolo 47 della Carta, in combinato disposto con i suoi articoli 7 e 8 (che sanciscono, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali) nonché con il suo articolo 52, paragrafo 1 (che consente, a determinate condizioni, di limitare l'esercizio di taluni diritti fondamentali) ha sancito il principio in base al quale il diritto a un ricorso effettivo garantito dalla Carta dei diritti fondamentali impone di consentire alle persone che detengono informazioni di cui l'amministrazione nazionale richiede la comunicazione, nell'ambito di una procedura di cooperazione tra Stati membri, di proporre un ricorso diretto avverso tale richiesta. Gli Stati membri non possono negare simile rimedio giurisdizionale diretto al contribuente oggetto dell'indagine tributaria e ai terzi interessati dalle informazioni di cui trattasi, tranne nelle ipotesi in cui esistano altri rimedi giurisdizionali che consentano un controllo in via incidentale sulla richiesta di informazioni. Peraltro, una richiesta di informazioni può validamente avere ad oggetto categorie di informazioni, anziché informazioni precise, se tali categorie sono delimitate mediante criteri che ne determinano il carattere «prevedibilmente pertinente». A tal proposito, la Corte ha poi chiarito che una decisione con la quale l'autorità competente di uno Stato membro obbliga una persona detentrica di informazioni a fornirle tali informazioni, al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni, deve essere considerata come vertente su informazioni «prevedibilmente pertinenti», ai sensi della direttiva 2011/16, qualora essa indichi l'identità della persona detentrica delle informazioni di cui trattasi, quella del contribuente oggetto dell'indagine da cui trae origine la domanda di scambio di informazioni e il periodo cui quest'ultima si riferisce, e qualora essa verta su contratti, fatturazioni e pagamenti che, pur non essendo identificati con precisione, sono definiti mediante criteri di carattere personale, temporale e materiale, da cui risultino i loro collegamenti con l'indagine e con il contribuente al quale essa si riferisce. Infatti, tale combinazione di criteri è sufficiente a ritenere che le informazioni richieste non appaiano manifestamente prive di ogni prevedibile pertinenza, di modo che non risulta necessaria una delimitazione più precisa delle stesse.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									